



**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2**

N.4-69/2017

**S.P. n. 209 “di Mompantero” dalla prog. km. 0+750 alla prog. km. 0+900
in territorio del comune di Susa.**

Regolamentazione della circolazione stradale per delimitazione di area di cantiere.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Soc. SITAF S.p.A. deve procedere alla realizzazione degli interventi urgenti di manutenzione delle “velette” sul viadotto Pietrastretta lungo l’Autostrada A32 Torino – Bardonecchia sovrastante la S.P. n. 209 “di Mompantero” dalla prog. km. 0+750 alla prog. m. 0+900 in territorio del comune di Susa;
- la Soc. SITAF S.p.A. con nota via e-mail del 03/01/2017 e ns. prot. n. 852 del 04.01.2017 ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere con limite di velocità ai 30 km/h e divieto di sorpasso per tutti i veicoli, lungo il tratto stradale della S.P. n. 209 “di Mompantero” dalla prog. km. 0+750 alla prog. km. 0+900 in territorio del comune di Susa nell’arco temporale dal giorno 09/01/2017 al giorno 27.01.2017 dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e per le sole giornate di effettiva lavorazione, con possibili brevi chiusure al transito durante le operazioni di smantellamento con caduta di calcinacci;
- i lavori sono stati appaltati alla ditta SITALFA S.p.A. con sede in via Lago, 11 – BRUZOLO (TO);
- il Direttore dei Lavori incaricato è l’Arch. Roberto MARITANO della TECNOSITAF S.p.A. con sede in c.so Svizzera 185 – TORINO (cell. 335.5735424);
- il Responsabile per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l’Ing. Roberto POZZALLO della MUSINET S.p.A. (cell.335.5642399);

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere con limite di velocità ai 30 km/h e divieto di sorpasso per tutti i veicoli, lungo il tratto stradale della S.P. n. 209 “di Mompantero” dalla prog. km. 0+750 alla prog. km. 0+900 in territorio del comune di Susa nell’arco temporale dal giorno 09/01/2017 al giorno 27.01.2017 dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e per le sole giornate di effettiva lavorazione, con possibili brevi chiusure al transito durante le operazioni di smantellamento con caduta di calcinacci.

Visto l’art. 7 comma 3 e l’art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l’Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza “disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del



patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile di Zona geom. Umberto GRIFFA;

Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di secondo unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere con limite di velocità ai 30 km/h e divieto di sorpasso per tutti i veicoli, lungo il tratto stradale della S.P. n. 209 “di Mompantero” dalla prog. km. 0+750 alla prog. km. 0+900 in territorio del comune di Susa nell’arco temporale dal giorno 09/01/2017 al giorno 27.01.2017 dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e per le sole giornate di effettiva lavorazione, con possibili brevi chiusure al transito durante le operazioni di smantellamento con caduta di calcinacci.

- i lavori sono stati appaltati alla ditta SITALFA S.p.A. con sede in via Lago, 11 – BRUZOLO (TO);
- il Direttore dei Lavori incaricato è l’Arch. Roberto MARITANO della TECNOSITAF S.p.A. con sede in c.so Svizzera 185 – TORINO (cell. 335.5735424);
- il Responsabile per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l’Ing. Roberto POZZALLO della MUSINET S.p.A. (cell.335.5642399);

nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 4 marzo 2013, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.



In caso di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti sopra indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne questo Servizio Viabilità 2 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 05/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2

Dott. Ing. Matteo TIZZANI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ 1

Dott. ing. Luigi SPINA

MT/ug